



TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

II Sezione Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Messina, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Ugo Scavuzzo	Presidente relatore
dott. Daniele Carlo Madia	Giudice
dott.ssa Maria Carmela D'Angelo	Giudice

in esito alla camera di consiglio del 19.2.2025

nel procedimento unitario n. 65-1/2024 nei confronti della **TERZO MILLENNIO S.R.L.**, P.I. 02159520838, in persona del legale rappresentante p.t.;

letto il ricorso per l'apertura volontaria della liquidazione giudiziale depositato dalla **GRUPPO GIOVANILE SPORTIVO DILETTANTISTICO MONDO GIOVANE**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, c.f. 97004110835, con sede legale in Messina, via Condottieri, Pal. A, n. 11, elettivamente domiciliato in Messina, Via Dogali n. 25, presso e nello studio dell'Avv.to Giovanni Laresca, Cod. Fisc.: LRS GNN 66L18 F158 Q, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Rosina De Marco;

letta la domanda subordinata di accesso alla procedura della liquidazione controllata;

preso atto della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza;

letta la memoria di costituzione della resistente;

rilevato che la ricorrente è titolare nei confronti della debitrice-resistente di un credito complessivo di euro 33.000,00 portato da titolo esecutivo giudiziale e solo genericamente contestato dalla parte resistente;

che il suddetto dato, considerato anche con l'esposizione debitoria della resistente nei confronti dell'Erario, rende procedibile il ricorso;

considerato che, però, non sussistono i presupposti soggettivi per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale;

considerato che, infatti in base agli artt. 121 e 2 CC.II., per evitare l'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale è necessario che il debitore dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

ritenuto che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, non essendo possibile allo stato verificare la sussistenza dei requisiti "dimensionali" sopra citati;

rilevato che tale impossibilità è stata già adombrata dalla stessa parte ricorrente che nell'atto introduttivo, in via subordinata, ha anche proposto domanda per l'accesso alla procedura della liquidazione controllata (art. 268 CCII);

che non vi sono agli atti i bilanci dei tre esercizi (anni 2021, 2022, e 2023), perché non ritualmente approvati e depositati, rilevanti ai fini della decisione;



che, agli atti, sono state prodotte dalla resistente al momento della costituzione copie informi dei bilanci su indicati;

considerato che, del resto, dalla documentazione acquisita, sono emersi dati che inducono ad argomentare l'insussistenza in capo alla resistente dei suddetti requisiti dimensionali: a carico della resistente sono state, infatti, annotate iscrizioni in ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per un importo totale di euro 65.000,00 circa; così anche dai documenti prodotti dalla parte resistente (non vi sono mai indicati ricavi, attivo o debiti sopra soglia);

rilevato, quanto alla domanda di apertura della liquidazione controllata, che sussiste il requisito di procedibilità di cui al comma 2 dell'art. 268 CCII a mente del quale *“non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”*, in quanto in base alla certificazione resa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione la resistente è debitrice di euro 65.000,00 circa nei confronti dell'Erario;

che, pertanto, ai fini dell'apertura della liquidazione controllata, occorre in positivo che: - il debitore si trovi in stato di insolvenza; - l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati complessivamente risultante dall'istruttoria sia superiore ad euro 50.000,00; - non deve risultare, in caso di imprenditore individuale, attestazione dell'OCC, richiesta dal debitore, in merito all'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, da eccepire entro la prima udienza, allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3 CCII;

che l'inadempimento all'obbligazione vantata dal creditore istante costituisce, invero, la manifestazione esteriore più evidente dell'insolvenza;

che non è immaginabile come l'impresa – inattiva per stessa allegazione della resistente - possa far fronte con gli ordinari mezzi di pagamento alla consistente esposizione debitoria accumulata;

considerato che l'iniziativa da parte del creditore non consente di valutare se vi sia un patrimonio liquidabile e che non vi sia attivo da distribuire ai creditori;

ritenuto che la domanda di apertura della liquidazione controllata svolta in subordine da parte del creditore è, pertanto, meritevole di accoglimento;

osservato, quanto alla nomina del liquidatore, che esso va individuato dal Tribunale in quanto la domanda non è stata presentata dal debitore

considerata l'opportunità di compensare tra le parti le spese del presente procedimento in ragione della natura di esso e della complessità dell'onere della prova gravante sul ricorrente

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 50, 121 CC.II.

rigetta il ricorso;

dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento;

DICHIARA

aperta la liquidazione controllata del patrimonio di TERZO MILLENNIO s.r.l.

NOMINA

Giudice Delegato il dott. U. Scavuzzo

NOMINA

liquidatore l'Avv. Maria Cristina Maniaci

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori e i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art.



201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

DISPONE

che il liquidatore entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai sensi dell'art. 270 comma IV CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;

entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori, ai sensi dell'art. 271 CCII;

entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati, attenendosi alle disposizioni di cui all'art. 273 CCII;

eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti al giudice delegato una relazione sull'attività compiuta e da compiere, riferendo sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;

riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare al giudice delegato il rendiconto di gestione, ai sensi dell'art. 275 comma III e a richiedere la liquidazione del compenso;

chieda, una volta eseguito il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un



progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati, ai sensi dell'art. 270 comma II, lett. g).

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 270 comma II, lett. f).

DISPONE

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Si comunichi.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 19.2.2025

Il Presidente est.
Dott. U. Scavuzzo

